

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 1

Finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2

Definizione di spesa di rappresentanza

Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzione dell'ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze. Esse sono finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Amministrazione Comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 3

Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'Ente

Al fine di perseguire le finalità di cui all'art 2, il Comune assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità, specie in occasione di:

- visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
- incontri di lavoro;
- manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti fra gli organizzatori;
- inaugurazioni di opere pubbliche;
- cerimonie e ricorrenze.

Art. 4

Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'Ente

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Vice Sindaco;
- Presidente del Consiglio Comunale;
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze, previa comunicazione al Sindaco, previa verifica delle disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 5

Specificazione delle spese di rappresentanza

Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'Amministrazione:

- a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e soggetti a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori, comprese le spese di viaggio ed escluse quelle di carattere meramente personale;
- b) offerta di generi di conforto a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al comma 1, a persone o Autorità, di cui alla lettera a);
- c) colazioni di lavoro giustificate con motivazioni di interesse pubblico del Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale con ospiti che rivestono le qualifiche dei precedenti punti. Ad essi sono equiparati gli accompagnatori che abbiano almeno la qualifica di funzionari direttivi e gli autisti di rappresentanza;
- d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
- e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, addobbi, servizi fotografici e di stampa e relazioni pubbliche, rinfreschi, ecc. in occasione di cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
- f) onoranze commemorative ai caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- g) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe, ecc.), quando derivino da confermata consuetudine, o per motivi di reciprocità o in occasione di rapporti ufficiali tra Organi del Comune ed Organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri) in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune;
- h) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della Radio e TV, escluse le spese di carattere personale;
- i) donativi-ricordo (pergamena, bandierina, omaggi floreali ecc.) per gli sposi uniti in matrimonio civile, per i nuovi nati, per acquisizione di cittadinanza;
- j) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale sempre che la manifestazione in argomento interessi il territorio comunale;
- k) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi ecc.) in occasione di morte di personalità esterne all'ente nonché nei confronti di:
 - amministratori/consiglieri in carica (invio telegramma, pubblicazione necrologio su quotidiano, presenza del Gonfalone al funerale, affissione di epigrafe negli appositi spazi);
 - Ex-Sindaci (invio telegramma, pubblicazione necrologio su quotidiano, presenza del Gonfalone al funerale);
 - Ex-amministratori/consiglieri (invio telegramma, pubblicazione necrologio su quotidiano);
 - Parenti ed affini di amministratori/consiglieri in carica (invio telegramma);
 - Parenti ed affini di ex amministratori/consiglieri (invio telegramma);
 - Dipendenti in attività di servizio (invio telegramma, pubblicazione necrologio su quotidiano);
 - Ex dipendenti (invio telegramma);
 - Parenti ed affini di dipendenti in attività di servizio (invio telegramma).

Le spese previste nelle lettere di cui al comma precedente possono anche essere effettuate dagli uffici competenti nell'ambito delle iniziative comprese nei rispettivi programmi e piani finanziari.

Art. 6

Spese di rappresentanza fuori sede

Agli amministratori è consentito offrire omaggi anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi istituzionali, comprese le azioni di gemellaggio.

Art. 7

Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti artt. 2, 3 e 5.

In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- oblazioni, sussidii, atti di beneficenza;
- omaggi (pubblicazioni, fiori, medaglie, oggetti simbolici e simili), mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti dell'Ente;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie, acquisto di generi presso bar, ristoranti, trattorie, effettuati da amministratori e dipendenti dell'Ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni, ecc.);
- spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa e che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui agli artt. 2 e 3;
- spese effettuate dai soggetti non rientranti tra quelli di cui all'art.4.

Art. 8

Gestione amministrativa e contabile

Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel PEG al Responsabile di Settore individuato.

Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

Le spese di rappresentanza possono anche essere impegnate e liquidate dai Settori competenti nell'ambito delle iniziative comprese nei rispettivi programmi e piani finanziari.

Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza non rientranti nell'importo di cui al precedente comma 1, potranno essere oggetto di specifiche determinazioni di impegno e di liquidazione.

Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall'economista, secondo la disciplina prevista dal vigente regolamento di economato.

Sia nell'ipotesi di cui al primo capoverso del presente articolo che in quelle previste dal terzo e quarto capoverso, l'effettuazione di spese di rappresentanza deve essere conforme a quanto previsto nel presente regolamento sia per caratteristiche oggettive (definizione e finalità, eventi legittimanti) che soggettive (soggetti competenti).

Art. 9

Liquidazione e pagamento

Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile del Settore competente previa acquisizione di documentazione fiscalmente valida comprovante la spesa sostenuta e di

dichiarazione resa dal soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta con allegata ulteriore ed eventuale documentazione.